



Protocollo n. 366/2015
Caltagirone, 19 marzo 2015

Procedura aperta per l'affidamento in appalto di servizi per la realizzazione della
«Rete Aree e Distretti Agro ambientali per la Movimentazione turistica,
l'Escursionismo e lo Svago - RADAMES»

CUP D33J15000040009 – CIG 61578892C2

FAQ

del 19 marzo 2015

Domanda pervenuta tramite PEC il 17 marzo 2015, alle ore 12.37:

III. 2.3. DEL BANDO DI GARA Capacità tecnica e professionale.

E' riportato che "verranno considerati analoghi esclusivamente i servizi di assistenza tecnica prestati a favore di Gruppi di azione locale e/o Pubbliche Amministrazioni regionali per la gestione di attività finanziate con fondi comunitari".

A tal proposito si chiede se per servizi analoghi di assistenza tecnica possono essere considerati anche servizi e/o attività (ad. es. attività finalizzate alla valorizzazione afferenti al settore culturale e del turismo.

Inoltre si chiede cosa si intenda per "amministrazioni regionali" ossia se i servizi ritenuti ammissibili debbano essere stati prestati esclusivamente a favore della Regione Sicilia o se invece sono riferibili a tutte le regioni italiane. Si chiede, infine, se possono ritenersi ammissibili anche servizi prestati per altre tipologie di Amministrazione Pubblica (ad esempio Ministeri) o per altri soggetti pubblici e/o enti autonomi (ad es. Parchi Archeologici).

Art. 2 DEL DISCIPLINARE DI GARA

Nel disciplinare è riportato che "Nella busta A Documentazione amministrativa, pena l'esclusione, non dovranno essere indicate le figure professionali del gruppo di lavoro nè le loro generalità".

A tal proposito si chiede se quindi è esclusa la possibilità di candidare nel gruppo di lavoro il/i legale/i rappresentante/i dell'impresa (i cui dati obbligatoriamente sono da indicare nella documentazione per la Busta A) nel caso in cui questi presentasse/presentassero i requisiti professionali richiesti per il gruppo di lavoro.

Risposta

Con riferimento alla definizione di servizi analoghi, si precisa che potranno essere considerate analoghe solo le attività di prestazione di servizi di assistenza tecnica alla

gestione, erogati in favore di Gruppi di Azione Locale e Pubbliche Amministrazioni indipendentemente dal settore di attività economica, purché rivolte alla gestione di attività cofinanziate con fondi comunitari. Quanto alla definizione di Pubbliche Amministrazioni si rinvia alla definizione di Amministrazioni Aggiudicatrici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 163/2006.

Con riferimento all'ultimo quesito, si precisa che, qualora l'offerente intenda proporre il legale rappresentante quale componente del gruppo di lavoro, è fatto divieto, pena l'esclusione, di inserire nella busta A qualunque riferimento alle qualifiche professionali dello stesso e/o alla partecipazione dello stesso alla composizione del Gruppo di Lavoro

Il Responsabile del Procedimento

Eliana Giaquinta

Firmato